

De Libertate et iure

"Sulla Libertà e sul Diritto"

APPROFONDIMENTO sul concetto FONDAMENTALE DI "PERSONA UMANA"

di Valeria Gentili

"Con l'espressione libertà e diritti fondamentali si indicano le situazioni giuridiche soggettive, cioè le garanzie del rispetto dei diritti di ciascuna PERSONA UMANA IN QUANTO TALE, che l'ordinamento giuridico riconosce e si impegna a garantire"

COMINCIAMO A PRENDERE NOTA e adesso capiremo PERCHE' è importante inquadrarsi nel CONCETTO DI PERSONA UMANA, unica FIGURA GIURIDICA, SUPERIORE ALL'INDIVIDUO (che NON è pari a PERSONA, poi lo vedremo).

La PERSONA UMANA è il centro DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, INQUADRATO NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E DIFESO DALLE CARTE COSTITUZIONALI (disatteso dall'ORDINAMENTO POSITIVO, dove peraltro esistono MOLTISSIME CITAZIONI DI TRATTATI INTERNAZIONALI RECEPITI IN FAVORE E TUTELA DELLA PERSONA UMANA, che NOI andremo a RICORDARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ogni qual volta FARA' FINTA DI DIMENTICARSENE!).

Ricordatevi i due pilastri fondamentali nel DIRITTO INTERNAZIONALE sotto forma di due ACRONIMI:

DUDU = Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

(10 dicembre 1948 - Parigi, Organizzazione delle Nazioni unite)

CEDU = Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali

(4 Novembre 1950 - Roma, Consiglio d'Europa)

Ora vediamo come l'Italia ha recepito i due importanti trattati internazionali, integrandoli nel suo ordinamento con leggi apposite che dovremo LEGGERE ATTENTAMENTE e saper CITARE a chi si opporrà alla nostra AUTODICHIARAZIONE DI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE NOSTRE FUNZIONI GIURIDICHE, DELL'ESSERE UMANO E DELLA PERSONA UMANA, SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

IL DUDU è stato recepito in Italia, a seguito della firma del trattato ONU, con una serie di leggi, tra le quali come sapete quella che ci interessa maggiormente è la **881 del 1977** che definisce ACCURATAMENTE il quadro normativo UNIVERSALE che riguarda "l'ambito della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali"

CHE VI PREGO DI LEGGERE ADESSO QUI DA WIKIPEDIA, almeno

http://it.wikipedia.org/.../Convenzione_internazionale...

Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali - Wikipedia

"La Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (meglio nota come Patto internazionale sui diritti economici e culturali) è un trattato delle Nazioni Unite, nato dall'esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 3..."

guardate ATTENTAMENTE la lista di DIRITTI SANCITI IN QUELLA CARTA DELL'ONU, che ora sono MATERIA DI DIRITTO ITALIANO anche se nessuno, a parte immigrati e rom, li USA!

E ora vediamo il CEDU (quello del Consiglio d'Europa).

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 della Legge 4 agosto 1955 n. 848 portante la ratifica della Convenzione CEDU e del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952

LEGGETEVI MOLTO BENE QUESTA LEGGE ITALIANA ED ENTRATE NEL CONCETTO DI PERSONA UMANA DEFINITO DALLA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1950

<http://www.privacy.it/legge1955848.html>



[https:// docs.google.com/.../160ZFv.../edit](https://docs.google.com/.../160ZFv.../edit)

Legge 4 agosto 1955, n. 848 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la...

DOCS.GOOGLE.COM

[**Manuela Welber** Buongiorno Valeria manco 3 giorni e ti trovo scoppiettante come sempre. Ripeto un commento dentro i file di PU (acronimo per acronimo!) ..avevo raccontato una mia storia del 1988, dove col mio ex compagno parlammo codice alla mano, di Diritti Umani per via di una certa questione, in sede radicale, e mi trovai ad un paio di conferenze a parlare in pubblico, con conseguente scontro verbale con Pannella e più tardi coi Servizi alle costole. Voglio dire che l'argomento è molto fastidioso, lo so sulla mia pelle. Avevo aggiudicato che avessimo tanti bei Diritti sulla carta ma nessuno nella pratica, ora con la tua e vostra forza le cose si stanno mettendo a posto, con più conoscenza e unione di intenti. Quando la via è tracciata l'effetto domino non dovrebbe tardare. E' come se certi trattati e convenzioni e anche costituzioni, fossero stati scritti sotto dettatura "superiore", un affrancamento dalle dittature che ha un'ispirazione spirituale. Quindi è ora che facciamo nostri questi Diritti a livello pratico, grazie di esserci]

Adesso VENIAMO ALLA NOSTRA COSTITUZIONE.

Come sapete essa è stata redatta sui principi del diritto Universale, giusnaturale... diretta emanazione del diritto NATURALE, la cui giurisdizione più affine attualmente è quella che vige in COMMON LAW, poiché la più antica ed immutata ad oggi.

[**Valeria Gentili Manuela Welber** grande lavoro hai fatto tu ed altri, mentre io, inconsapevolmente, mi occupavo d'altro...pensando di "vivere"; adesso si vede l'importanza della staffetta e del gioco di quadra. VA SOLO FATTA UNA CURETTA AL FOSFORO AL SISTEMA, leggermente malato di AMNESIA... NON RICORDA DI AVER FIRMATO.]

COSTITUZIONE ITALIANA:

adesso attenti bene.

Quando la costituzione si riferisce ad un CITTADINO... ovvero ad un individuo che ha DOVERI VERSO LO STATO PIU' CHE DIRITTI, LO CHIAMA "UOMO".

La sua DIGNITA' è CORRELATA AL SUO "LAVORO", ovvero SE NON HA LAVORO è SENZA DIGNITA'.

Questo concetto DEFORME, partorito all'indomani di una dittatura e di una guerra PERSA MALAMENTE, è parto di costituzionalisti "di sinistra" per la massima parte che ROVESCIAVANO IL CONCETTO DI DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA, COME DA DIRITTI INTERNAZIONALI, sostituendola con il concetto socialista di CITTADINO CHE LAVORA E PRODUCE (ricordo che "LABOR" IN LATINO, VUOL DIRE "FATICA").

Quindi il CITTADINO-SCHIAVO HA DIGNITA' SOLO SE LAVORA O FATICA.

Art 1 " l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul LAVORO".

Quindi se NON FATICHI, NON HAI DIRITTI.

MA!!....C'E' UN "MA"!

QUANDO SI RIFERISCE ALLO "STRANIERO" CHE CALPESTA IL SUOLO PATRIO, ALLORA FA RICHIAMO AL DIRITTO INTERNAZIONALE.

RAVVEDO UNA EVIDENTE "DISPARITA' DI DIRITTI" E CHIARA "DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E CIVILE".

All'art. 10 comma 2 «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».

QUINDI... LA GRANDE DOMANDA è:

SIAMO UOMINI E DONNE.....CAPORALI.....O CITTADINI??

sta a noi scegliere ed AUTODETERMINARCI PERCHE' SE LASCIAMO FARE ALLA COSTITUZIONE, SONO LEGUMI VERDI E SFERICI SENZA ZUCCHERO... ed ecco UNO dei primari motivi per i quali è OBBLIGATORIO AUTODICHIARARCI.

Altrimenti SIAMO CITTADINI - SCHIAVI COME DA COSTITUZIONE PER SILENZIO ASSENSO

[[Manuela Welber](#) una cosa che mi chiedo da tempo è perché i papi almeno gli ultimi da che mi ricordi, parlano sempre di persona umana? Avevo pensato che intendessero che ci sono persone NON umane in mezzo]

RICORDO IN QUESTA SEDE CHE L'ITALIA è STATA CONDANNATA MIRIADI DI VOLTE PER AVER DISATTESO I SUOI PATTI INTERNAZIONALI HA PAGATO SANZIONI ED HA AGITO CON ELEFANTINACA LENTEZZA A LIVELLO GIURIDICO PER ADEGUARE LE SUE NORME INTERNE AI PATTI CHE ESSA STESSA HA SIGLATO STORICAMENTE E CHE NON PUO' - RIPETO, NON PUO' - NON OSSERVARE.

(questo per rispondere ai pessimisti vaganti che ogni tanto vengono qui a giaculare che "l'Italia non se ne starà ferma a guardare i propri schiavi ribellarsi")

E veniamo all'articolo 3 della "nostra" (si fa per dire) COSTITUZIONE.

Esso recita: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"

e prosegue: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della PERSONA UMANA e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (retaggio comunista-stalinista post-bellico come abbiamo detto - nasceva in quegli anni LA GRANDE FRODE DELLA RAPPRESENTANZA "SINDACALE" DEI LAVORATORI e oggi abbiamo visto COSA NE è STATO) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

PIU' AVANTI posterò la definizione "ecclesiastico-pontificia" di PERSONA UMANA a firma di quel gran figlio di buona madre che va sotto il nome di papa Woityla - sia fatta la volontà dell'Universo sulla sua schiena spirituale!

ANTICIPO SOLO CHE "INDIVIDUO" è UN TERMINE CHE ADERISCE SIA ALLA DEFINIZIONE DI "INDIVIDUO ANIMALE", OVVERO "ESEMPLARE DI UNA SPECIE" CHE A QUELLA DI "INDIVIDUO UMANO" e lascio a te concludere se "INDIVIDUO" PUÒ ESSERE UNA DEFINIZIONE ATTINENTE AD UN'INCARNAZIONE DIVINA ED IMMANENTE CON PIENO DIRITTO PER NASCITA.

IO SONO PERSONA UMANA RAPPRESENTATA DA UNA PERSONALITA' GIURIDICA AUTODICHIARANTESI chi si vuol definire altro, FACCIA PURE!

TORNIAMO ALLA COSTITUZIONE.

Sapete CHI è IL DESTINATARIO UNICO DELL'ARTICOLO 3?

IL LEGISLATORE... ECCO CHI E'.

Che non può, NON PUO', decidere ed interpretare IN MODO DIFFORME LE NORME, NEL CASO SI TRATTI DI CITTADINI ITALIANO OVVERO DI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA!

Chiaro?

IMMIGRATI ED ITALIANI HANNO GLI STESSI IDENTICI DIRITTI E SU QUESTO NON CI PIOVE NEANCHE UN MAGISTRATO TOGATO!

E COSA STA ACCADENDO INVECE, OGNI GIORNO, AD OGNI ORA IN ITALIA... ADESSO?

L'INDIVIDUO è UNA SOTTORAZZA DELLA PERSONA UMANA.

Ecco quale differenza c'è.

L'INDIVIDUO è un ESSERE UMANO senza NERBO... CHE SI PIEGA AL DIRITTO SENZA MAI LEGGERLO, CHE OSSERVA E OBBEDISCE, CHE SUBISCE E TACE, è UN INCONSAPEVOLE TOTALE.

E' UN CITTADINO... OVVERO, UN COGLIONE...

Altra cosa è LA PERSONA UMANA, CHE PENSA, OSSERVA, COMPRENDE, DISCERNE, SCEGLIE E SI AUTODETERMINA.

questa è la sostanza....

Ribadisco: STO ASPETTANDO CHE QUALCHE IDOTA SOVRANISTA VENGA QUI A DIRMI CHE NON DOBBIAMO DEFINIRCI "PERSONA"... me lo mangio vivo!

Questo è UN VADEMECUM IMPORTANTISSIMO che sto scrivendo per tutti coloro che ROMPONO GLI ZEBEDEI IN POSTA chiedendoci (soprattutto ad [Aldo Pironi](#) che mi sembra

un ciclista del giro d'Italia per quanto sta facendo la TROTTOLA GRATIS IN GIRO PER LA PENISOLA).

"CHE DEVO FARE SE MI chiedono IL PERCHE' DI TUTTO QUELLO CHE STO NOTIFICANDO?"

"COSA MI FARA' IL SISTEMA? COME REAGIRA'?"

E cazzarola! LEGGETE E APRITE LE MENINGI, vedi che vi viene in mente cosa rispondere senza che lo chiediate a MAMMA'!

E SE NON VI VIENE, LO STESSO... RESTATE "CITTADINI" E "INDIVIDUI" CHE VEDRAI CHE è MEGLIO

INDIVIDUO = NON DIVISO DAL TUTTO

Che non vuol dire che si trovi già in QUINTA "D" come i NEW AGERS SI SPERTICANO A DIRE AI QUATTRO VENTI

E' semplicemente INDIVISO DAL GREGGE, UNA PECORA, IN TUTTO E PER TUTTO E VA GOVERNATO, ALIMENTATO, DENUTRITO, VESSATO, MASSACRATO, TARTASSATO OGNI GIORNO... PERCHE' SE LO MERITA, DATO CHE NON FA UN CA@@O PER USCIRE DA TALE CONDIZIONE (e con questo, spiegata anche la trappola della New Age per la centesima volta, almeno).

[[Manuela Welber](#) all'epoca noi pensavamo di essere degli illusi, dei sognatori che si erano risvegliati nell'incubo della realtà dei fatti, senza sapere ancora chi ci fosse realmente dietro a tutta la storia.. era strano come i politici e ne ho incontrati, ci dessero ragione, anche magistrati, e poi tutto finiva nel nulla, anzi, sono arrivati inviti espliciti ad andare via dall'Italia. Caso volle che parlassimo proprio del 3 articolo nonché principio umano sacrosanto sancito nel dopoguerra, la famigerata uguaglianza davanti alla legge, per il quale ci sono state due rivoluzioni, inglese prima e francese poi.

[Valeria Gentili](#) ci serviva di osservare i Rom, gli immigrati e i richiedenti asilo, [Manuela Welber](#) avevamo bisogno del calcio in culo per capire... è arrivato... una parte, la maggior parte ancora STREPITA E SI INDIGNA (e non fa un ca@@o), una piccolissima parte, ma FERMA DECISA E MOTIVATA, sta qui A LAVORARE PER UN OBIETTIVO COMUNE, CHE PRESTO SARA' UNA STRADA COLLETTIVA PRATICABILE e io credo che farà la differenza.]

Sempre in merito al LEGISLATORE... ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE.

Il vento è cambiato radicalmente, di recente

>>> La discrezionalità del legislatore nel diversificare le situazioni giuridiche si deve arrestare di fronte a questi criteri enunciati dal costituente. Inizialmente si è ritenuto che i criteri di discrezionalità del legislatore nel diversificare le situazioni giuridiche diverse fossero insindacabili, fermi restando i divieti imposti dalla Costituzione, come ribadito dalla legge n. 87 del 1953 che all'art. 28 dice "il controllo di legittimità non può avere ad oggetto l'esercizio di discrezionalità del legislatore". La Corte costituzionale nelle prime sentenze ha mostrato ossequio a tale disciplina (sentenza n. 28 del 1957), in seguito ha ribaltato completamente tale opinione dichiarando con le sentenze n. 7 del 1973 e n. 7 del 1975 che nell'esercizio di discrezionalità del legislatore deve essere rinvenibile una ragionevolezza di fondo. Il legislatore può parificare e diversificare, ma nei limiti della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali. Una scelta del legislatore deve essere valutata rispetto a due requisiti di validità: nella legge deve essere individuabile una finalità e questa deve essere una finalità apprezzabile

costituzionalmente. La Corte costituzionale agisce da sindacato rispetto a questi due requisiti di validità.

UN ESEMPIO CHE FA SCUOLA è QUESTA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE che OBBLIGA IL GIUDICE, CHE HA INTERPRETATO LA NORMA IN DIRITTO POSITIVO, A MODIFICARE LA SUA DECISIONE, POICHE' INCONCILIABILE ED ANTICOSTITUZIONALE IN BASE PROPRIO ALL'ARTICOLO 3 DELLA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE.

Si tratta di una questione MATERIALE... immobili, sfratti... ricostruzione... una vertenza tra aziende edili. MA GUARDATE BENE COSA HA DISPOSTO LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE MOTIVAZIONI!

>>> La questione proposta è infondata perché non è concepibile che il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione, debba intendersi nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso considera diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, anche al fine di conseguire i risultati additati dal secondo comma dello stesso art. 3.

http://www.respamm.it/giurisprudenza_rc/viewdec_s.php?id=...

Corte costituzionale - sentenza n. 28 del 1957

Sito dedicato alla materia della responsabilità amministrativa e contabile degli agenti pubblici.

RESPAMM.IT | DI ROBERT SCHÜLMERS

e ancora:

>>> ...La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da disciplinare non può non essere riservata al potere discrezionale del legislatore, salva l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione, ai sensi del quale le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali non possono essere assunte quali criteri validi per la adozione di una disciplina diversa. Fino a quando tali limiti siano osservati e le norme siano dettate per categorie di destinatari e non ad personam, ogni indagine sulla corrispondenza della diversità di regolamento alla diversità delle situazioni regolate implicherebbe valutazioni di natura politica, o quanto meno un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, che alla Corte costituzionale non spetta esercitare, anche a norma dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

e infine:

>>> Nella specie, l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, se interpretato come ha ritenuto esatto la giurisprudenza più autorevole, dimostra soltanto che il legislatore ha valutato diversamente i rapporti di locazione di immobili adibiti ad abitazione da quelli concernenti immobili adibiti ad altri usi e ha perciò disciplinato la prima categoria di rapporti con regole diverse da quelle applicabili alle altre. Poiché esso ha dettato inoltre tale disciplina in modo esclusivamente obiettivo, senza alcun riferimento alle persone, la tesi della illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione non può essere accolta.

IN CONCLUSIONE LA DECISIONE DELLA PRETURA DI MILANO NON PUO' ESSERE ACCOLTA, POICHE' ANTICOSTITUZIONALE

Tra giudici, eh?

Tra Corti, eh?

Ci si bacchetta, eh?

Come potete vedere, questo principio costituzionale è INSINDACABILE!!

Anche da parte dei MAGISTRATI.

(RICORDATE GLI ESTREMI DI QUESTA SENTENZA... appuntatevi!)

L'Italia HA IL POCO ONOREVOLE PRIMATO DI ESSERE IL PAESE CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONDANNE PER INADEMPIENZA AI TRATTATI TRA TUTTI I PAESI COMPONENTI LA COMUNITA' EUROPEA ED IL MAGGIOR NUMERO DI RISARCIMENTI EROGATI (a NOSTRA SPESE) CONTRO PRIVATI RICORRENTI.

L'ITALIA è UNO STATO FUORI-LEGGE!

SAPEVATELO!

NE VOLETE LA PROVA?

ECCO L'ELENCO, DAL SITO DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA ITALIANO!

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.wp?all=true



Ministero della Giustizia. Sentenze Corte europea diritti dell'Uomo.

Alcune significative pronunce dalle Corte europea dei...

GIUSTIZIA.IT

CRIMINALI!... COME GIA' SAPPIAMO!!

Sono CENTINAIA E CENTINAIA DI RICORSI!!

Ma andiamo avanti...

Ora LEGGIAMO E CAPIAMO QUALI SONO I "DIRITTI ASSOLUTI".

ESSI SONO:

- ASSOLUTI (quando possono essere fatti valere nei confronti di qualsiasi soggetto)
- RELATIVI (quando possono essere fatti valere nei confronti solo di soggetti particolari; nei casi in esame, principalmente lo Stato)
- FUNZIONALI (quando il loro esercizio è strumento e non già conseguimento del bene della vita).

ESEMPI:

ASSOLUTI = libertà personale, libertà e inviolabilità del domicilio, libertà di circolazione e soggiorno, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di manifestazione del pensiero

RELATIVI (o diritti di PRESTAZIONE) = i diritti sociali, i diritti a comportamenti omissivi e il diritto al pari trattamento

FUNZIONALI = diritti politici, i diritti di autotutela (tra questi, l'unico che gode di un espresso riconoscimento costituzionale è il diritto di sciopero) e il diritto alla tutela giurisdizionale.

DICIAMO QUINDI CHE CI INTERESSANNO TUTTE E TRE LE CATEGORIE PERCHE' DA "CENTRI DI IMPUTAZIONE GIURIDICA" ovvero SOGGETTI GIURIDICI - SCHIAVI DALLA NASCITA, CI VENGONO NEGATI PRATICAMENTE TUTTI, tranne il diritto di sciopero (non sempre) CHE INGRASSA LE TASCHE DEI SINDACATI (che sono sempre il Sistema, per chi non lo sapesse).

[[Manuela Welber](#) i Principii Umani sono la base delle Costituzioni quindi degli articoli della stessa e delle leggi varate successivamente, e il 3 riguardante la parità di trattamento davanti alla legge viene prima di ogni possibile interpretazione. "Le nazioni del mondo si sono formalmente impegnate al rispetto dei diritti umani con la Carta delle Nazioni Unite, e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel dicembre del 1948, presenta un catalogo autoritativo delle libertà, delle immunità e dei diritti riconosciuti come diritti umani nella seconda metà del XX secolo. I diritti umani derivano da alcuni principî condivisi relativi ai diritti e alle obbligazioni morali tra gli individui; la società è tenuta a garantire che tali diritti siano rispettati e goduti effettivamente dai cittadini, e che siano inoltre rispettati e applicati dai governi e dai funzionari dello Stato. Il fatto che i diritti umani assurgano al rango di diritti significa che essi non sono una questione di carità o di amore, e non possono dipendere dall'arbitrio dello Stato o del governo; essi spettano a ciascun individuo, e ciascun individuo li ha, 'di diritto'. La loro natura giuridica impone alla società di approntare leggi e istituzioni, o altri strumenti affinché gli individui possano effettivamente esercitarli. Il fatto che si tratti di diritti umani, a sua volta, comporta che essi riguardano ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da qualsiasi altra sua qualità o caratteristica, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, le convinzioni politiche, religiose o di altro tipo, la nazionalità o l'estrazione sociale, la ricchezza personale, la nascita, la cittadinanza, e via dicendo (anche se uno Stato è tenuto a garantire alcuni di questi diritti solo ai suoi cittadini, ad esempio, il diritto di libero accesso al paese o il diritto di voto). Infine, il fatto che questi diritti siano qualificati come diritti umani, implica che si tratta di diritti universali, che devono essere riconosciuti all'individuo in ogni società indipendentemente dalla maggiore o minore disponibilità di risorse, dal livello di sviluppo politico, sociale o economico, dal sistema politico o economico, dalla confessione religiosa o dalle convinzioni ideologiche (anche se la capacità di uno Stato di realizzare i diritti economici e sociali può essere condizionata dalla disponibilità delle risorse).]

Ed ora affrontiamo UN ASPETTO NUOVO PER TUTTI, che va affiancato e ritenuto INDIVISO dalla legge 445/2000 ovvero la "Bassanini" che utilizziamo per AUTODICHIARARCI e notificare il nostro nuovo "status" pubblicizzandolo presso gli uffici della Pubblica Amministrazione italiana.

Si chiama DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE.

Ricordatevi bene questa DEFINIZIONE GIURIDICA.

STAMPATE QUESTO A LETTERE DI FUOCO NELLA VOSTRA MENTE ATTIVA (si spera!...per Aldo e per me e per altri).

>>> “Ogni individuo ha il diritto di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico. L’identità personale, quindi, attiene alla proiezione del sé nel sociale. Alla base della sua violazione non vi è alcuna offesa, ma solo una distorta rappresentazione della personalità, dei suoi tratti e dei comportamenti che la caratterizzano. Dal punto di vista della cronaca, la lesione del diritto all’identità personale si sostanzia in una violazione del requisito della verità. Non dà luogo ad un reato, ma produce comunque quel danno ingiusto presente in ogni lesione di un diritto della personalità. Un illecito civile, che legittima una richiesta di risarcimento danni perché riconducibile a “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto” (art. 2043 del codice civile)”.

Questo è IL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE E SUA TUTELA.

Mi descrivi, MI ASCRIVI, MI REGISTRI COME "QUALCOSA" CHE NON MI RAPPRESENTA?

Molto bene, ANZI, MALE... IO DICHIARO CHI SONO IN VERITA' E SE MI GIRA TI CHIEDO PURE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PREGRESSI!!

Chiaro?

Non vi ricorda qualcosa che stiamo già facendo qua?

Ed eccovi UNA SENTENZA DI CASSAZIONE UTILE COME UN COLTELLINO SVIZZERO MULTI-USO!!

Secondo la Cassazione, il diritto all’identità personale va definito nei seguenti termini:

“Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale”.

(Cass. 22.6.1985, n. 3769, FI, 1985, I, 2211).

E ANCORA:

“Mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell’attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell’esistenza materiale e della condizione civile e legale e l’immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l’identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando o appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all’identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell’una figura rispetto all’altra”.

(Cass. 22.6.1985, n. 3769, FI, 1985, I, 2211).

>>> “Quindi, anche se è possibile - e frequente - che una violazione del diritto all'identità personale passi attraverso l'USO DEL NOME (e chi è che sta usando IMPROPRIAMENTE IL NOSTRO NOME?) o dell'immagine di un soggetto, il diritto all'identità protegge un bene diverso e ULTERIORE (poiché connesso alla PERSONA UMANA E AI SUOI DIRITTI UNIVERSALI), la cui tutela non si esaurisce in quella del nome e dell'immagine e peraltro sono possibili lesioni dell'identità personale che non passino attraverso l'uso del nome o dell'immagine”.

Ci siete?

Questo diritto è VIOLATO OGNI SANTO GIORNO PRESSO I REGISTRI ANAGRAFICI DEL NOSTRO PAESE E PER TUTTA LA NOSTRA VITA, NELL'ESERCIZIO DELLA NOSTRA ESISTENZA TERRENA.

LA QUALIFICA DI "CATTIVO PAGATORE" AD ESEMPIO È UNA NETTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE.

DI ORDINE GRAVISSIMO!!

NESSUNO PUO' AVERE IL DIRITTO DI ISCRIVERCI IN UN ELENCO, FIGURIAMOCI IL CRIF CHE È UNA SOCIETÀ A CAPITALE PRIVATO (È PROPRIETÀ DELLE BANCHE!).

SE LO FANNO CON VOI DOVETE DENUNCIARLI E CHIEDERE LORO DANNI SALATISSIMI!

E QUI TROVIAMO CONFORTO, SE NON NELLA DOTTRINA, CHE NEI TRIBUNALI CALPESTA OGNI GIORNO QUESTI PRINCIPI INVIOLABILI, NELLA COSTITUZIONE, ALL'ARTICOLO 2):

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

EBBENE.

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE È UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA PERSONA UMANA E LO DICE ANCHE LA CARTA COSTITUZIONALE ITALIANA.

>>> “L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”.

(Corte Costituzionale 3.2.1994, n. 13, FI, 1994, I, 1668)

Mettete IN CASSAFORTE QUESTE SENTENZE!!

A questi concetti è STRETTAMENTE CORRELATO IL DIRITTO AD OTTENERE OGNI E QUALSIASI INFORMATIVA, DOCUMENTO, DOSSIER, CERTIFICATO, ESTRATTO, REGISTRO, ELENCO CHE CONTENGA IL NOSTRO NOME E COGNOME.

NON ESISTE LEGGE CHE POSSA IMPEDIRVELO.

Andiamo avanti con un altro SVILUPPO FONDAMENTALE IN TEMA DI TUTELA DELL'IDENTITÀ PERSONALE E LO FACCIAMO PARLANDO DI:

identità personale degli ENTI collettivi. (orecchie aperte)

Teniamo presente che LA PERSONALITÀ GIURIDICA CHE AUTODICHIARIAMO È DI FATTO UN "ENTE".

RAPPRESENTA IN BUONA SOSTANZA GLI INTERESSI DI UNA COLLETTIVITÀ DI FINZIONI/FUNZIONI GIURIDICHE ASCRITTE A NOSTRA INSAPUTA ALLA NASCITA, TUTTE PIÙ O MENO DEBITRICI + LA PERSONA UMANA, CENTRO E SOGGETTO DI DIRITTO

INTERNAZIONALE + L'ESSERE UMANO, IMMANENTE INCARNAZIONE DELLA VITA, DI ORIGINE DIVINA, PARI TRA I PARI, PRIVA DI DEBITI, CREDITORE ASSOLUTO, INDISSOLUBILE DALLA NOSTRA MANIFESTAZIONE TERRENA.

LA PERSONALITA' GIURIDICA è IL SOLO MODO DI RAPPRESENTARE TUTTI GLI "ACCESSORI" CHE CI HANNO APPESO ADDOSSO ALLA NASCITA NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO, CHE NON RICONOSCE L'ESSERE UMANO, NE' LO CONTEMPLA, MA DEVE RICONOSCERE LA "PERSONA UMANA" CHE è SOGGETTO DI TRATTATI INDEROGABILI.

QUINDI QUESTO è IL SOLO MODO ATTUALMENTE DI PORSI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLE SUE VARIE ACCEZIONI.

MENTRE GLI STRANIERI, CHE NON SONO "CITTADINI", POSSONO DICHIARARSI DIRETTAMENTE PERSONALITA' GIURIDICHE AUTONOME IN RAPPRESENTANZA DELLA SOLA "PERSONA UMANA", PERCHE' FANNO VALERE UNICAMENTE IL DIRITTO INTERNAZIONALE, MENTRE RISIEDONO IN ITALIANA.

Abbiamo capito questo?

Ecco una PRONUNCIA MOLTO IMPORTANTE PER NOI:

riguarda la possibilità di esercitare il DIRITTO ALLA TUTELA DELL'IDENTITA' PERSONALE relativo ad ENTI, SIANO ESSI PUBBLICI O PRIVATI (ricordate che a valle del mandato di L.R. SIAMO ENTI).

>>> "In generale, risulta acquisito dalla giurisprudenza il principio secondo cui la garanzia dei diritti del singolo riconosciuti come inviolabili dall'art. 2 della Costituzione si estende anche alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, con la conseguenza che gli enti pubblici e privati, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di gruppi o comunità sociali, caratterizzati per la loro identità politica, territoriale, religiosa, culturale, ecc. ecc. sono legittimati ad agire per ottenerne tutela in via risarcitoria".

(Trib. Roma 28.2.2001, DInf, 2001, 464-470).

ANCORA:

>>> "Il definitivo avallo giurisprudenziale di tale tendenza si è avuto - nuovamente - con la già citata sentenza della Corte di Cassazione sul "caso Veronesi" (Cass. 22.6.1985, n. 3769, FI, 1985, I, 2211): in quella sede, il Supremo Collegio ha infatti avuto modo di precisare che il diritto all'identità personale spetta non solo alle persone fisiche ma anche a quelle GIURIDICHE e agli enti non personificati".

ORA..DIGITATE SU GOOGLE QUESTE CHIAVI:

"PERSONALITA GIURIDICA ENTE AUTODICHIARATO"

e guardate cosa viene fuori.

Dopo il mandato di L.R. debitamente notificato, noi DIVENTIAMO un ENTE NO PROFIT, in forma di PERSONALITA' GIURIDICA AUTODICHIARATA, che è SINONIMO di un trust istituito secondo i dettami sottoscritti dalla CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1985, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA E RECEPITA IN DOTTRINA DALLO STATO ITALIANO.

SIAMO UN TRUST VIVENTE, UN LIVING TRUST, PERFETTAMENTE LEGITTIMO E IN ONORE (NON "SHAM").

Si è chiuso il cerchio??

[Valeria Gentili https://drive.google.com/.../0B9PEriRP9nMteGVDcUg.../view...](https://drive.google.com/.../0B9PEriRP9nMteGVDcUg.../view...)



De Libertate et de lure - chi diventeremo e cosa possiamo fare dopo il mandato di...
DRIVE.GOOGLE.COM

AGGIUNGO QUESTO... UNITE I PUNTINI

Codice Civile.

Libro Quarto.

Delle obbligazioni.

Titolo IX.

Dei fatti illeciti.

Art. 2043.

Risarcimento per fatto illecito.

>>> “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

UNDERSTAND?

Il danno ingiusto.

È contrario al diritto e quindi atipico:

danno che viola una regola giuridica (es. lesioni personali, diffamazione);

danno che lede un interesse protetto dal diritto (diritto soggettivo).

Aggiungo la DIFFERENZA TRA INDIVIDUO E PERSONA SECONDO LA VISIONE "CATTOLICA".

<http://www.azionecattolica.ge.it/.../DSC03...>

TUTTO DA LEGGERE!

>>> “La persona, individuo in relazione, non si riduce alla maggiore o minore capacità di entrare in rapporto con gli altri e non è riconducibile a una massa anonima e indistinta (classe, razza ecc.). Non s’identifica con la quantità di atti che compie (per es.: il cerebroleso, il concepito, chi dorme): un individuo non è persona perché si manifesta come tale, ma, al contrario, si manifesta come tale perché è persona. La persona non si identifica con la personalità: la personalità è l’insieme delle caratteristiche psicologiche di un individuo, mentre la persona è il soggetto di quelle caratteristiche. La personalità

è variabile, maggiore o minore, ecc. mentre non si può essere più o meno persona: si è persona o non lo si è”.

Capito???

Individuo è un SOVRANISTA... per quello gli piace tanto chiamarsi così.

NON HANNO ALCUN INTERESSE AD ENTRARE IN RELAZIONE CON IL PROSSIMO. FANNO PURO SERVIZIO AI CACCHI LORO... CHE IL RESTO MUOIA... e lo vediamo bene in ciò che scrivono e predicano.

La PERSONA è ESSERE CONSAPEVOLE, AMOREVOLE, CO-INTESSUTO DI RELAZIONI E RAPPORTI DI CARATTERE SUPERIORE, PARTECIPATIVO, COLLABORATIVO PERCHÉ RISVEGLIATO E MEMORE DELLA SUA REALE ORIGINE... mi dispiace, fatevene una santa ragione.

>>> 42 “La trasformazione interiore della persona umana, nella sua progressiva conformazione a Cristo, è presupposto essenziale di un reale rinnovamento delle sue relazioni con le altre persone: «Occorre, quindi, far leva sulle capacità spirituali e morali della persona e sull'esigenza permanente della sua conversione interiore, per ottenere cambiamenti sociali che siano realmente a suo servizio. La priorità riconosciuta alla conversione del cuore non elimina affatto, anzi impone l'obbligo di apportare alle istituzioni e alle condizioni di vita, quando esse provochino il peccato, i risanamenti opportuni, perché si conformino alle norme della giustizia e favoriscano il bene anziché ostacolarlo» (http://www.vatican.va/.../rc_pc_justpeace_doc_20060526...) Il discepolo di Cristo quale nuova creatura”.

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa:

a) All'alba del terzo millennio - b) Il significato del documento - c) Al servizio della piena verità dell'uomo - d) Nel segno della solidarietà, del rispetto e dell'amore.

VATICAN.VA

C'è del BUONISSIMO in TUTTO, anche nelle definizioni sancite dal vaticano. Tutto è duale... anche la CHIESA CATTOLICA.

>>> 48 “La persona umana non può e non deve essere strumentalizzata da strutture sociali, economiche e politiche, poiché ogni uomo ha la libertà di orientarsi verso il suo fine ultimo. D'altra parte, ogni realizzazione culturale, sociale, economica e politica, in cui storicamente si attuano la socialità della persona e la sua attività trasformatrice dell'universo, deve sempre essere considerata anche nel suo aspetto di realtà relativa e provvisoria”.

A me risuona, ad esempio... A VOI??

>>> “La compiuta realizzazione della persona umana, attuata in Cristo grazie al dono dello Spirito, matura nella storia ed è mediata dalle relazioni della persona con le altre persone, relazioni che, a loro volta, raggiungono la loro perfezione grazie all'impegno teso a migliorare il mondo, nella giustizia e nella pace”.

NO??... INVECE SI'!...

LA PERSONA UMANA è ATTIVA, AGISCE NEL SEGNO CUORE CRISTICO, MA ALLO STESSO TEMPO MANIFESTA LA SUA POTENTE TRASCENDENZA.

Ecco il senso, altro che PIPPE FILOLOGICHE!

>>> 106 “Tutta la vita sociale è espressione della sua inconfondibile protagonista: la persona umana. Di questa consapevolezza la Chiesa ha saputo più volte e in molti modi farsi interprete autorevole, riconoscendo e affermando la centralità della persona umana in ogni ambito e manifestazione della socialità”.

>>>107 “Tutta la dottrina sociale si svolge, infatti, a partire dal principio che afferma l'intangibile dignità della persona umana”.

Capitolo II.

LA PERSONA UMANA «IMAGO DEI» (immagine di Dio)

Buono no??

A) APERTURA ALLA TRASCENDENZA E UNICITÀ DELLA PERSONA - B) Aperta alla trascendenza.

>>> 130 “Alla persona umana appartiene l'apertura alla trascendenza: l'uomo è aperto verso l'infinito e verso tutti gli esseri creati. È aperto anzitutto verso l'infinito, cioè Dio, perché con la sua intelligenza e la sua volontà si eleva al di sopra di tutto il creato e di se stesso, si rende indipendente dalle creature, è libero di fronte a tutte le cose create e si protende verso la verità ed il bene assoluti. È aperto anche verso l'altro, gli altri uomini e il mondo, perché solo in quanto si comprende in riferimento a un tu può dire io. Esce da sé, dalla conservazione egoistica della propria vita, per entrare in una relazione di dialogo e di comunione con l'altro.

“La persona è aperta alla totalità dell'essere, all'orizzonte illimitato dell'essere. Essa ha in sé la capacità di trascendere i singoli oggetti particolari che conosce, in effetti, grazie a questa sua apertura all'essere senza confini. L'anima umana è in un certo senso, per la sua dimensione conoscitiva, tutte le cose: «tutte le cose immateriali godono di una certa infinità, in quanto abbracciano tutto, o perché si tratta dell'essenza di una realtà spirituale che funge da modello e somiglianza di tutto, come è nel caso di Dio, oppure perché possiede la somiglianza d'ogni cosa o in atto come negli Angeli oppure in potenza come nelle anime»”.

Se non fosse che è' pubblicato sul sito del vaticano DIREI CHE QUESTE PAROLE LE HA SCRITTE OSHO!!

>>> 131 “L'uomo esiste come essere unico e irripetibile, esiste come un «io», capace di autocomprendersi, di autopossedersi, di autodeterminarsi. La persona umana è un essere intelligente e cosciente, capace di riflettere su se stesso e quindi di aver coscienza di sé e dei propri atti. Non sono, tuttavia, l'intelligenza, la coscienza e la libertà a definire la persona, ma è la persona che sta alla base degli atti di intelligenza, di coscienza, di libertà. Tali atti possono anche mancare, senza che per questo l'uomo cessi di essere persona”.

HAI DETTO NIENTE!!

>>> “La persona umana va sempre compresa nella sua irripetibile ed ineliminabile singolarità. L'uomo esiste, infatti, anzitutto come soggettività, come centro di coscienza e di libertà, la cui vicenda unica e non paragonabile ad alcun'altra esprime la sua irriducibilità a qualunque tentativo di costringerlo entro schemi di pensiero o sistemi di potere, ideologici o meno. Questo impone anzitutto l'esigenza non soltanto del semplice rispetto da parte di chiunque, e specialmente delle istituzioni politiche e sociali e dei loro responsabili nei riguardi di ciascun uomo di questa terra, ma ben più, ciò comporta che il primo impegno di ciascuno verso l'altro e soprattutto di queste stesse istituzioni, vada posto precisamente nella promozione dello sviluppo integrale della persona”.

A ME... PIACE!!

>>> 132 “Una società giusta può essere realizzata soltanto nel rispetto della dignità trascendente della persona umana. Essa rappresenta il fine ultimo della società, la quale è ad essa ordinata: «Pertanto l'ordine sociale e il suo progresso devono sempre far prevalere il bene delle persone, perché l'ordine delle cose deve essere adeguato all'ordine delle persone e non viceversa»”.

>>> 246 “Il rispetto della dignità umana non può assolutamente prescindere dal rispetto di questo principio: bisogna «considerare il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro se stesso, tenendo conto prima di tutto della sua vita e dei mezzi necessari per viverla degnamente»”.

>>> 247 “Occorre che tutti i programmi sociali, scientifici e culturali, siano presieduti dalla consapevolezza del primato di ogni essere umano”.

OOOOH... E SENTITE QUA!

>>> 147 “La donna è il complemento dell'uomo, come l'uomo è il complemento della donna: donna e uomo si completano a vicenda, non solo dal punto di vista fisico e psichico, ma anche ontologico. È soltanto grazie alla dualità del «maschile» e del «femminile» che l'«umano» si realizza appieno. È «l'unità dei due», ossia una «unidualità» relazionale, che consente a ciascuno di sentire il rapporto interpersonale e reciproco come un dono che è al tempo stesso una missione: «A questa 'unità dei due' è affidata da Dio non soltanto l'opera della procreazione e la vita della famiglia, ma la costruzione stessa della storia». «La donna è 'aiuto' per l'uomo, come l'uomo è 'aiuto' per la donna»: nel loro incontro si realizza una concezione unitaria della persona umana, basata non sulla logica dell'egocentrismo e dell'autoaffermazione, ma su quella dell'amore e della solidarietà”.

MA COM'E'?

PURE I PAPI SO' DI MEMORIA LABILE?

EH? NON SI PARLA MAI IN QUESTI TERMINI NELLE CHIESE??

>>> 149 “La persona umana è perciò sin dall'inizio chiamata alla vita sociale: «Dio non ha creato l'uomo come un 'essere solitario', ma lo ha voluto come un 'essere sociale'. La vita sociale non è, dunque, estrinseca all'uomo: egli non può crescere né realizzare la sua vocazione se non in relazione con gli altri»”.

Altro che ISOLAMENTO NELLE COMUNI IN CIMA ALLE MONTAGNE, SENZA MACCHINA E CON IL DIVIETO DI PRENDERE L'AUTOSTRADA!

SVEGLIATEVI!!

E NON VI FATE TIRARE PER LA GIACCHETTA VERSO OBIETTIVI CHE MANCO CONDIVIDETE!

L'INDIVIDU-ALISMO è UNA FORMA DETERIORE DI ESISTENZA EGOICA,

NON ALTRUISTA,

NON AMOREVOLE,

NON COMPASSIONEVOLLE,

ODIOSA,

NON CONIUGABILE CON LA PAROLA "EVOLUZIONE", ANZI, PORTA ALLA PREISTORIA!

È esaltazione DEI PROPRI DAIMON INTERIORI, DEI PROPRI LATI OSCURI... MAI AFFRONTATI

È IMMATURITA', è EGO COMPULSIVO E TRONFIO, NON CONSAPEVOLEZZA.

E non mi interessa... MEN CHE MENO, chi è preda dei suoi stessi PRECONCETTI ed è incapace di ANALIZZARE E DISCERNERE E SCRIVE... "la Chiesa" come se avesse scoperto la nuova relatività in barba ad Einstein; ci vuole modestia e cervello funzionante, i preconcetti sono per le PECORE.

SE AVESSI AVUTO SOLO PRECONCETTI, A QUEST'ORA ERO IN FILA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Solo chi si fa domande e cerca risposte può dire di stare EVOLVENDOSI e non precludersi campi di indagine, perché ovunque esistono tasselli di nuova conoscenza.

Dire NO per condizionamento mentale ad un certo tipo di ricerca, fa mancare l'obiettivo.

La vera capacità di discernere sta nell'immergersi nei liquami più fetidi e tornare su con delle monete d'oro di sapienza in mano... freschi e profumati come fiori di loto.

Forse a molti sfugge il fatto che i tentativi di MODIFICARE il soggetto e gli oggetti del mandato di L.R. si stiano moltiplicando COME FUNGHI con varie interpretazioni di DUBBIA, anzi DUBBISSIMA FONDATEZZA, in questo post per questo SMENTITE.

Non è un attacco fine a sé stesso, ma una vera e propria MESSA IN GUARDIA. La capisca chi la deve e chi la può capire... io ho fatto il mio.

Giorgio Cuccaro<https://drive.google.com/.../0B1zHVL1aFF3jaGg0RzB.../view...>

Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.
Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.
Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.
Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.

Identit personale_Giuffr.pdf

[DRIVE.GOOGLE.COM](https://drive.google.com)

Giorgio Cuccaro <https://drive.google.com/folderview...>

Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.
Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.
Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.
Questo documento è stato generato automaticamente da un sistema di archiviazione e non è destinato a essere modificato. Per informazioni sui servizi di archiviazione, visitate il sito <https://www.google.com/drive/about>.

Approfondimento sull'Identità Personale

[DRIVE.GOOGLE.COM](https://drive.google.com)